



I.P.R. F.T.T. Member State *de jure*
of the United Nations

International Provisional Representative of the FREE TERRITORY OF TRIESTE

Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste
Začasno Mednarodno Predstavninstvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja
Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest

SG/2017/11-it

Trieste, 1 agosto 2017

Il Governo italiano ha dovuto riconoscere l'amministrazione provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo porto franco internazionale

Dichiarazione del Segretariato Generale della I.P.R. F.T.T.

La International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. esprime soddisfazione per il fatto che il Governo italiano abbia deciso di riconoscere ufficialmente, con un nuovo atto legislativo, di esercitare l'amministrazione provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale su mandato fiduciario dei Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, quali amministratori primari per conto delle Nazioni Unite.

Il nuovo atto legislativo con cui il Governo italiano conferma di riconoscere il mandato di amministrazione provvisoria del Free Territory of Trieste, costituito quale Stato sovrano indipendente dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, è il Decreto 13 luglio 2017 (s.n.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 2017, emesso per stabilire la “*Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste*”.

Il decreto è stato infatti emesso in esecuzione degli obblighi internazionali del Governo italiano e della Repubblica Italiana stabiliti dal Trattato di Pace del 1947 e dall'aggiunto Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'allora Jugoslavia «*concernente il regime di amministrazione provvisoria del Territorio Libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di Pace*».

L'Allegato VII del Trattato è l'*Instrument for the Provisional Regime of the Free Territory of Trieste*, che applica (art. 2) anche le norme compatibili dell'Allegato VI – *Permanent Statute of the Free Territory of Trieste*, inclusa l'istituzione (artt. 34 e 35) del Porto Franco internazionale del Free Territory, regolato dall'Allegato VIII – *Instrument for the Free Port of Trieste*. L'amministrazione provvisoria italiana è obbligata a mantenere il Porto Franco internazionale “in conformità” (*general accordance*) con gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII ex art. 5 del Memorandum d'intesa del 1954.

Questa Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Free Territory of Trieste ha tuttavia il dovere di avvertire il Governo italiano amministratore, i Governi degli altri Stati e gli investitori che alcune delle norme organizzative contenute nel Decreto 13 luglio 2017 non sono conformi agli obblighi internazionali ai quali esso dovrebbe dare

esecuzione, ed in particolare agli artt. 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 18.1, 18.2, 18.3 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947 ed all'impegno di gestione internazionale provvisoria del Porto Franco assunto con Nota n. 4166 del 5.10.1954 dell'Ambasciatore d'Italia a Londra all'Ambasciatore di Jugoslavia

Tali difformità violano sia gli obblighi italiani di mantenimento del Porto Franco internazionale stabiliti con il Memorandum d'intesa del 1954, sia le leggi italiane, richiamate nello stesso Decreto 13 luglio, che eseguono il Trattato di Pace ed il Memorandum d'intesa nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, con prevalenza sulle altre leggi nazionali riconfermata dalla Costituzione italiana (DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952; artt. 10 primo comma e 117 primo comma Cost.; DPR 27 ottobre 1954; L.cost. 1/1963, art. 70).

Per evitare danni agli investitori, al Porto Franco internazionale ed al Free Territory amministrato, è pertanto necessario che il Governo italiano provveda a correggere tali norme difformi del decreto prima che la loro applicazione possa determinare contenziosi legali per nullità delle concessioni portuali, industriali e commerciali effettuate in applicazione del decreto stesso.

Il decreto sulla gestione amministrativa dei Punti franchi ora emesso era atteso da 23 anni (1994), ed il Governo italiano lo ha dovuto emettere su crescenti pressioni internazionali, in particolare degli Stati Uniti e del Regno Unito, amministratori primari, e della Cina, a seguito di tre anni di intense attività informative, giudiziarie e politico-diplomatiche internazionali del Movimento Trieste Libera e della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.

In particolare, il decreto è stato emesso dopo che questa Rappresentanza, sulle medesime basi giuridiche, ha citato ufficialmente in giudizio il Governo italiano amministratore, il suo Ministero dell'Economia e delle Finanze e le sue Agenzie fiscali perché impongono illegalmente le enormi tasse dello Stato italiano al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale. Questa causa fiscale è già divenuta *class action* con l'adesione di un numero crescente di cittadini ed imprese del Free Territory e di altri Stati.

Il nuovo atto di riconoscimento italiano della sovranità, indipendenza ed amministrazione provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, del regime del suo Porto Franco internazionale e dei relativi obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo pone fine a decenni di assurde simulazioni politiche che il Free Territory ed il suo Porto Franco fossero sotto la sovranità dello Stato italiano.

Anche la Relazione illustrativa e la Relazione tecnica che accompagnano il decreto riconoscono tale «*assunzione di responsabilità internazionale*» del Governo italiano, che esercita l'amministrazione provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, e del suo Porto Franco internazionale tramite organi della Repubblica Italiana, considerandoli perciò come «*territorio politico*», e non come territorio di sovranità, dello Stato italiano.


La International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste si attende perciò che, sulla stessa linea d'intesa politico-diplomatica, il Governo italiano provveda ad evitare che vi siano ancora equivoci in materia con gli organi della sua

amministrazione a Trieste, e sia disponibile ad affrontare e risolvere con negoziati soddisfacenti anche la questione fiscale complessiva già sollevata in sede giudiziaria.

Questa Rappresentanza invita nel frattempo il Governo italiano amministratore a provvedere ex art. 2, penultimo comma, dell'Allegato VII – *Instrument for the Provisional Regime of the Free Territory of Trieste*, del Trattato di Pace con l'Italia, come interamente eseguito anche nell'ordinamento italiano vigente con prevalenza sulle leggi nazionali:

– a dare disposizioni affinché gli organi dell'Amministrazione italiana a Trieste e tutte le imbarcazioni e le navi in entrata, ormeggio ed uscita nel porto di Trieste facciano uso corretto della bandiera del Free Territory amministrato (art. 8 dell'Allegato VI – *Permanent Statute of the Free Territory of Trieste*) accanto a quella del Governo italiano amministratore;

– ad istituire, in esecuzione dell'art. 33 dello stesso Allegato VI del Trattato di Pace, i registri d'immatricolazione per le imbarcazioni le navi battenti bandiera dell'attuale Free Territory of Trieste, della Svizzera, della Cechia, della Slovacchia, dell'Austria e dell'Ungheria.



Paolo G. Parovel

Secretary General of the I.P.R. F.T.T.

Precisazioni per la stampa:

1. La materia non implica problemi territoriali, poiché il confine dell'attuale Free Territory of Trieste con l'Italia è rimasto quello stabilito dall'art. 4 del Trattato di Pace del 1947, mentre l'estensione del Free Territory ed il suo confine con la Slovenia sono stati definitivamente consolidati dal 1992 con le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea delle Nazioni Unite S/RES/753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES 777(1992), A/RES/47/1, che hanno riconosciuto le Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia negli attuali confini, a seguito di plebisciti di autodeterminazione.

2. Sono prive di ogni fondamento le notizie diffuse da alcuni media italiani che con il decreto in esame il Governo italiano abbia “istituito” o “attuato” il Porto Franco internazionale di Trieste quale porto franco dello Stato italiano e quindi dell'Unione Europea. Italia ed UE non ne hanno la potestà giuridica, poiché il Porto Franco internazionale di Trieste è istituito dal Trattato di pace del 1947 quale «*state corporation of the Free Territory of Trieste*» (Allegato VI, artt. 35 e 36; Allegato VIII, art. 2). Il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale non appartengono perciò nemmeno al territorio doganale dello Stato italiano e dell'Unione Europea (art. 351 TFUE e Regolamento (UE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio).

3. Sono prive di ogni fondamento anche le notizie che l'emanazione del decreto sia frutto del lavoro di esponenti politici italiani nazionali e locali, i quali in realtà l'hanno sempre sabotata simulando la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste.